



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017

Art. xii

Art. XII.

Ciascuna Parte notificherà l'altra Parte, per iscritto, attraverso i canali diplomatici, dell'avvenuta realizzazione delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore di questo Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di quest'ultima notifica.

Versione in vigore dal 26 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

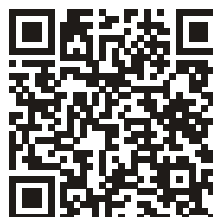
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017
Estremi	Legge 1 giugno 2021, n. 95
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-95-2021/art-xii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it